


CITTA' DI OSIMO



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
TRIENNIO 2019 – 2021**

Adottato con Deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019

MISURE PREVENTIVE SU PROCESSI CON VALUTAZIONE-MEDIO ALTA DELLE AREE A RISCHIO

AREEDI RISCHIO	Processi	Servizi/Uffici interessati al processo	Valutazione rischio	Misure Specifiche	Termini
Area:acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti i Servizi	4,79	1) Applicazione delle misure obbligatorie del presente Piano e particolarmente schede numeri:1/2/4;	Applicabilità immediata
				2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.(come da misura specifica sub A)	Applicabilità immediata
				3) Rigoroso rispetto del Regolamento Comunale per il conferimento degli Incarichi di collaborazione /consulenza / studio /ricerca.	Applicabilità immediata
				4) Obbligo di acquisizione e comparazione di almeno 3 curricula professionali, anche per importi inferiori a 20.000 euro, per affidamenti incarichi di collaborazione/consulenze/studio/ricerca.	Applicabilità immediata
Area:affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Tutti i Servizi	4,75	1) Applicazione delle misure obbligatorie del presente Piano e particolarmente schede numeri:1/2/4/11.	Applicabilità Immediata
	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i Servizi	5,25	2) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.(come da misura specifica sub A)	Applicabilità immediata
	Procedure negoziate	Tutti i Servizi	4,79	3) Rigoroso rispetto delle disposizioni del D.lgs50/2016 e delle disposizioni regolamentari in materia	Applicabilità immediata
	Affidamenti diretti	Tutti i Servizi	4,79	4) Rispetto del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici approvato con deliberazione G.C. n. 228 del 05/11/2015 sottoscritto in data 27 novembre 2015. (come da misura specifica sub D)	Applicabilità immediata

MISURE SPECIFICHE – SCHEDA SUB. D

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI (PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO TRA IL COMUNE DI OSIMO E LA PREFETTURA DI ANCONA IN DATA 27/11/2015)

In data 27 novembre 2015 il Comune di Osimo ha sottoscritto, con la Prefettura di Ancona, un Protocollo di Legalità, che prevedeva specifici obblighi di comportamento, con riferimento ai seguenti procedimenti:

PROCEDIMENTI	AVENTI UN VALORE
Appalti di opere o lavori pubblici	pari o superiore a euro 1.000.000,00 (al netto IVA)
Subappalti e/o subcontratti di opere o lavori pubblici	pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto IVA)
Prestazioni di servizi e forniture pubbliche	pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto IVA)
Affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54 Legge 190/2012, di seguito elencate: a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.	indipendentemente dal valore del contratto

In particolare erano previsti i seguenti adempimenti:

- 1) PRIMA DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO OVVERO ALL'AUTORIZZAZIONE DEI SUBAPPALTI E/O SUBCONTRATTI:
 - acquisire dalla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sul conto delle imprese interessate;

2) NEI BANDI DI GARA:

- **Richiamare l'obbligo**, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, **anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale**, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- **Riportare** (nel bando di gara o comunque negli atti di gara) **le n. 3 clausole indicate all'art. 2 del Protocollo di legalità, da far sottoscrivere alle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto;**

3) NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, LEGATE AL DISCIPLINARE DI GARA:

- **inserire le n. 2 dichiarazioni (clausola 1 e clausola 2) indicate all'art. 5 del Protocollo di Legalità, da rendersi da parte del concorrente.**

Il Protocollo di Legalità aveva una validità di tre anni, ed è quindi scaduto il 27 novembre 2018. In attesa di ricevere dalla Prefettura nuove linee di indirizzo, questa Amministrazione intende continuare ad adottare, comunque, le seguenti misure di prevenzione:

ART. 1

Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000, tutte somme al netto di I.V.A.:

- a) prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, è necessario acquisire - dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al

subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si applicano le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. A carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà inoltre essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) nei bandi di gara deve essere richiamato l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca della autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- c) nei bandi, o comunque negli atti di gara, dovranno inoltre essere riportate le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico

dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'ufficio;

ART. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 3

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 4

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui all'art. 1, la Stazione appaltante - ente firmatario si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) Clausola 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla quale dovrà essere data comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., con richiesta di valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 5

Non si procede alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.